

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CITTÀ CHE SALE"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata: "LA CITTÀ CHE SALE", con sede in via Ugo Foscolo n.9 nel Comune di Verona.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma determina l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e politica.
2. L'Associazione può svolgere in via occasionale o comunque non prevalente attività commerciali, come l'organizzazione di corsi di formazione, la pubblicazione di inserti commerciali nel suo blog o la gestione di qualsiasi altra attività commerciale al fine di dare sostegno alle proprie attività istituzionali.
3. L'Associazione intende promuovere il dibattito pubblico su temi economici, sociali, culturali e politici. La sua attività è volta ad offrire riflessioni e proposte sui temi amministrativi delle città e, in particolare, di Verona.
L'associazione, nelle diverse sensibilità che la compongono, si riconosce in una aggiornata cultura politica liberaldemocratica, ancorata ai valori dell'Europa, dell'internazionalità, dell'innovazione, dello sviluppo sostenibile, dei diritti dell'uomo.
L'associazione favorisce il dialogo con i cittadini attraverso l'organizzazione di incontri pubblici, dibattiti, presentazioni di libri o altre manifestazioni pubbliche ed attraverso le pagine del blog registrato al dominio "lacittàchesale.eu" ed i social media ai quali ritiene di iscriversi.

ART. 3 - (Associati)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'ammissione di nuovi associati deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà indicare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa nei termini previsti
3. Sono istituite tre categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Il mancato versamento della quota associativa per oltre due anni consecutivi, determina automatica esclusione dall'associazione.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci eleggono gli organi sociali e hanno diritto di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata per conto dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle loro disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta rivolta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che esprime opinioni o assume iniziative incompatibili con i principi fatti propri dall'Associazione, può esserne escluso.
3. L'esclusione è deliberata con voto segreto dal Consiglio Direttivo. L'associato può impugnare all'Assemblea la deliberazione di esclusione, con comunicazione scritta con avviso di ricevimento o equivalente, rivolta al Presidente, non oltre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'Assemblea decide con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio Direttivo,
 - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o dal Consiglio direttivo quando lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle impugnazioni dei provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dal Consiglio Direttivo.
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo ma non oltre il 10° giorno dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o assunte in sede di decisione sull'impugnazione di esclusione di un associato o comunque quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio ad un'associazione avente finalità simili, col voto favorevole di due terzi dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il primo Consiglio Direttivo è composto da membri nominati tra i soci fondatori riuniti in Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo viene convocato, di norma, una volta al mese.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate, anche di natura commerciale nei limiti riportati all'art.2, compatibili con la normativa in materia.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, associati o collaboratori e in generale di terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.